



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE

TRA

**R.A.S. – ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE**

**R.A.S. – ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ**

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE ARES SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO N.1
MESSA A PUNTO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA DI INTERVENTI DI PREVENZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA PER RIDURRE L'IMPATTO SANITARIO DELLE
PATOLOGIE ATTRIBUIBILI ALL'AMBIENTE E ALLE DISEGUAGLIANZE SOCIALI**

TRA

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, codice fiscale 80002870923, nella persona della Direttrice Generale Elisabetta Neroni, domiciliata per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari, via Cesare Battisti snc (di seguito anche denominato CRP),

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità, codice fiscale 80002870923, nella persona del Direttore Generale Luciano Giovanni Oppò, domiciliato per la carica presso la medesima Direzione Generale della Sanità, in Cagliari, via Roma 223,

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE - ARES SARDEGNA, codice fiscale 03990570925, nella persona del Direttore Generale Giuseppe Pintor, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'Ente, in Cagliari, via Piero della Francesca n. 1 (di seguito denominato anche "Beneficiario");

PREMESSE

- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'articolo 14 che prevede che le misure si applichino anche la Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari;
- VISTO l'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, che reca disposizioni per l'allocazione di almeno il 40 per cento delle risorse a favore delle regioni del Mezzogiorno;

- VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, di seguito indicato come “decreto-legge”;
- VISTO in particolare l’articolo 1, del decreto-legge, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- VISTA la scheda di progetto “*Salute, ambiente, biodiversità e clima*” allegata al summenzionato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua gli obiettivi, le modalità di attuazione, i soggetti attuatori, il cronoprogramma finanziario e include la relazione illustrativa, che qui si intende integralmente richiamata e forma parte integrante del presente decreto;
- CONSIDERATO che nella summenzionata scheda di progetto il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria è individuato quale soggetto attuatore, tra l’altro, per l’intervento “*Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in due siti contaminati selezionati di interesse nazionale*”;
- CONSIDERATI gli obiettivi iniziali, intermedi e finali stabiliti nella scheda di progetto allegata al summenzionato decreto-legge n. 59 del 2021, e i vincoli finanziari definiti per l’intervento “*sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale*”;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 252 che definisce le modalità di individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica;
- VISTO il decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria, 18 novembre 2022, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di individuazione dei due siti di interesse nazionale, composto da rappresentanti designati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Ministero della salute stesso;
- VISTO l’Avviso pubblicato dal Ministero della Salute il 21 giugno 2023, rivolto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la manifestazione di interesse all’attuazione del progetto 1.2 “*Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale*”, mediante formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della regione o provincia autonoma designata quale capofila con indicazione dei siti di interesse nazionale coinvolti e opzione per uno dei due modelli di intervento:
 - modello di intervento n. 1 “*Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie attribuibili all’ambiente e le disuguaglianze sociali*”;
 - modello di intervento n. 2 “*Valutazione della esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili*”;
- TENUTO CONTO che la Regione Puglia, in data 7 luglio 2023, ha presentato manifestazione di interesse, acquisita al protocollo del Ministero della Salute DGPRE-MDS-A n. 21504 del 10 luglio 2023, nella quale è espressa l’opzione per il modello di intervento n. 1 “Messa a punto e

valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le disuguaglianze sociali";

- VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della salute del 12 luglio 2023, con il quale è stato tra l'altro disposto l'accesso ed il contestuale avvio della successiva fase di progettazione partecipata, dell'aggregazione per il modello di intervento 1. "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le disuguaglianze sociali" costituito come segue
 - Capofila: Regione Puglia
 - Partecipanti: Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni del summenzionato decreto del Segretario generale, la progettazione si è realizzata con la partecipazione congiunta del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità per la parte tecnico-scientifica e delle Regioni partecipanti all'aggregazione ed in data 13 ottobre 2023 AReSS Puglia ha trasmesso la proposta progettuale per il modello di intervento "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle disuguaglianze sociali";
- VISTO il provvedimento del Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute del 26 ottobre 2023 con il quale si prende atto della proposta progettuale trasmessa da AReSS Puglia e si conclude la fase di progettazione partecipata;
- ATTESO che a seguito di quanto sopra il Ministero della Salute, la Regione Puglia e AReSS Puglia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la realizzazione del modello di intervento n.1, Programma E.1 "Salute-ambiente-biodiversità-clima" - Investimento 1.2 , Intervento n. 1 denominato "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle disuguaglianze sociali", ed in particolare che:
 - il Ministero della salute ha trasmesso con nota acclarata al protocollo AReSS n. 3924 del 11/12/2023 l'Accordo di collaborazione tra la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, la Regione Puglia e l'AReSS Puglia, firmato digitalmente in data 6 dicembre 2023 dal Direttore generale della prevenzione sanitaria;
 - in data 11 dicembre 2023 AReSS Puglia ha inoltrato a mezzo pec alla Presidenza della Regione Puglia l'accordo firmato digitalmente nella stessa data dal proprio legale rappresentante;
 - dando seguito alla D.G.R. Regione Puglia n. 1986 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto "Piano nazionale investimenti complementari (PNC) del PNRR - Programma E.1 "Salute-ambiente-biodiversità-clima" - Investimento 1.2 relativo a 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale - (SIN) - DGR n.1199/2023 - Presa d'atto sottoscrizione accordo di collaborazione con il Ministero della Salute" il Presidente della Giunta Regionale ha sottoscritto l'accordo in data 10 gennaio 2024;
- TENUTO CONTO che il Ministero della Salute con nota agli atti del protocollo AReSS con n. 560 del 16/02/2024 ha comunicato che l'Accordo di collaborazione appena citato è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 12 febbraio 2024 con numero 313;
- VISTO l'Accordo di collaborazione stipulato tra l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale Puglia e la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione per la realizzazione del modello di intervento n. 1 "*Messa a punto e valutazione di efficacia di*

interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle disuguaglianze sociali" stipulato in data 15 aprile 2024;

- VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 963 Prot. 23004 del 11/09/2023 con la quale è stato nominato il Gruppo di Lavoro per l'implementazione regionale del progetto "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le disuguaglianze sociali ", presieduto dal Direttore generale della sanità;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità di n. 448 prot. Uscita 9391 del 28/03/2024 "PNC-Ambiente, salute, biodiversità e clima-1.2 Sviluppo e implementazione di 2 specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale: messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le disuguaglianze sociali. Aggiornamento Gruppo di lavoro";
- VISTA la Convenzione Prot. n. 7316 Rep. n. 30 del 30/09/2024 sottoscritta tra RAS Centro Regionale di Programmazione, RAS Direzione Generale della Sanità e ARES Sardegna per la realizzazione del modello di intervento n.1 "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle disuguaglianze sociali";
- VISTA la nota di ARES Sardegna, Prot. n. 5703 dell'11.07.2025, con cui viene trasmesso il nuovo cronoprogramma finanziario,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'atto aggiuntivo

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente atto integra e modifica parzialmente la convenzione Prot. n. 7316 Rep. n. 30 del 30/09/2024 ed è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per modificare il cronoprogramma finanziario del progetto 1.2 "Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale" con riguardo al modello di intervento "messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle disuguaglianze sociali" sviluppato congiuntamente nella fase di progettazione partecipata di cui in premessa.
3. E' confermato che le attività di cui al comma 2 saranno coordinate dal Responsabile Scientifico Prof. Luigi Minerba.
4. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2 – Efficacia e durata

1. L'efficacia del presente atto aggiuntivo decorre dalla data di registrazione contabile dell'impegno di spesa e fino al 31 dicembre 2026 o fino al termine previsto nel cronoprogramma

procedurale allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni.

Art. 3 – Finanziamento

1. Per la realizzazione del modello di intervento 1 di cui al presente accordo ARES Sardegna riceve un finanziamento complessivo di € 2.474.015,00 (euro duemilioni quattrocento settantaquattroquindici/00) come quantificato in sede di progetto.
2. ARES Sardegna dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso dal Ministero della Salute per il tramite della Regione Puglia e dell'AReSS Puglia, al fine di sostenere le spese per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultante dai rendiconti finanziari di cui all'articolo 4.
4. ARES Sardegna prende atto ed accetta espressamente che il Ministero della Salute, la Regione Puglia e l'AReSS Puglia non assumeranno altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione di tutti i referenti del progetto e/o dei soggetti che formano il Gruppo di lavoro di cui all'art. 9 del presente accordo.
6. ARES Sardegna prende atto che il finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, sarà trasferito all'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, secondo le modalità previste all'art. 7 dell'accordo di collaborazione sottoscritto dal Ministero della Salute, dalla Regione Puglia e dall'AReSS per la realizzazione dell'intervento, come riportate nel successivo art. 7 del presente atto, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.lgs. n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 – Cronoprogramma finanziario e termini di erogazione del finanziamento

1. Il cronoprogramma finanziario aggiornato è riportato nell'allegato 2 al presente atto ed è riassunto nella seguente tabella:

Annualità	2025	2026
Importo	€ 618.503,75	€ 1.855.511,25

2. Il finanziamento spettante ad ARES Sardegna per la partecipazione alla realizzazione del modello di intervento, come quantificato in sede di progetto pari ad € 2.474.015,00 (duemilioni quattrocento settantaquattroquindici/00), sarà erogato secondo la seguente modalità:
 - Anticipazione di € 618.503,75 a seguito dell'adozione dell'impegno di spesa;
 - Le quote successive saranno corrisposte dietro presentazione di apposita richiesta di liquidazione da parte di ARES Sardegna a condizione che sia certificata, dal Beneficiario, una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato. Sono fatti salvi i casi in cui, in presenza di un avanzamento di spesa inferiore a detta percentuale, il Beneficiario richieda ugualmente il trasferimento della quota successiva essendo in grado di motivare e documentare adeguatamente il concretizzarsi dell'effettiva esigenza della disponibilità di cassa richiesta per la prosecuzione della realizzazione dell'intervento.

3. Il finanziamento sarà erogato dalla RAS attraverso accredito sul conto corrente intestato all'Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna (ARES), codice IBAN IT35M0100004306TU0000031559.

Art. 5 – Responsabile Scientifico e Gruppo di lavoro

1. In qualità di Responsabile Scientifico del progetto è confermato il Prof. Luigi Minerba.
2. L'Assessorato della Sanità e l'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione si avvarranno dei propri referenti amministrativi.
3. Ares Sardegna indica quale referente scientifico per l'intervento di cui al presente accordo il dott. Gabriele Buondonno, il quale, sulla base delle competenze amministrative richieste, si avvarrà della collaborazione del personale all'uopo individuato.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016, mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza.
2. Il trattamento è lecito, senza previo consenso, solo se e nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per le seguenti finalità:
 1. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.
 2. Adempimento da parte del titolare di obblighi di legge.
 3. Perseguimento di un interesse legittimo.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento dei dati è consentito, solo previo specifico consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
4. Le parti sono tenute a fornire all'interessato l'informativa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sui seguenti punti: sulle finalità e la base giuridica del trattamento, sulla natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a prestare il consenso, sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di responsabili anche esterni del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, del Data Protection Officer nominato, i diritti di cui agli articoli 15, 16-21 del GDPR e il diritto di reclamo al Garante per la Privacy.

Art. 7 – Pantouflage

1. ARES Sardegna si impegna in fase di attuazione della presente convenzione a informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
2. Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri

autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.

3. ARES Sardegna, a tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione, è tenuto a:
 - accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
 - all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;
 - prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
 - inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti,
 - effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

Art. 8 – Disposizioni finali e rinvii

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute:
 - nella Convenzione Prot. n. 7316 Rep. n. 30 del 30/09/2024 sottoscritta tra RAS Centro Regionale di Programmazione, RAS Direzione Generale della Sanità e ARES Sardegna;
 - nell'Accordo di collaborazione sottoscritto tra ARESS Puglia - Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale Puglia - e la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione;
 - nell'accordo sottoscritto tra Ministero della Salute, Regione Puglia e AReSS Puglia per la realizzazione del modello di intervento e alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 15 – Allegati

1. Costituiscono allegati al presente atto i seguenti documenti:
 1. Attività previste
 2. Cronoprogramma finanziario

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Direttore Centro Regionale di Programmazione

Dott.ssa Elisabetta Neroni

Direttore Generale della Sanità

Dott. Luciano Giovanni Oppo

Direttore Generale ARES Sardegna

Dott. Giuseppe Pintor